

CAMERA DEI DEPUTATI N. 744

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MALAGODI, BOZZI, ALPINO, ALESI, ALESSANDRINI, DEMARCHI, BADINI CONFALONIERI, BARZINI, BASLINI, BIGNARDI, BIONDI, BONEA, CANTALUPO, CAPUA, CASSANDRO, CATELLA, COCCO ORTU, COTTONE, DE LORENZO FERRUCCIO, DURAND DE LA PENNE, FERIOLI, FULCI, GIOMO, MARZOTTO, MAZZARINO, MONACO, PAPA, PROTTI, PUCCI DI BARSENTO, QUILLERI, SERRENTINO

Presentata l'11 dicembre 1968

Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato

I.

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. — La presente proposta di legge si ricollega a quelle da noi presentate nella II, nella III e nella IV legislatura, tutte decadute per il finire delle legislature medesime.

Il testo della proposta è rimasto sostanzialmente immutato, salvo alcuni necessari aggiornamenti. Gli aggiornamenti di maggior rilievo al testo originario apportati nel testo presentato nella scorsa legislatura avevano per scopo di adeguarlo alle disposizioni contenute nel trattato istitutivo della Comunità economica europea e nel trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed ai successivi impegni assunti in base ai trattati medesimi. Gli aggiornamenti di maggior rilievo apportati nel testo presente rispetto al precedente riguardano la soppressione del titolo della proposta che prevedeva la repressione delle pratiche di concorrenza sleale internazionale (*dumping*). Il motivo di tale soppressione è da ricercare nella sopravvenuta emanazione di regolamenti in

sede CEE che disciplinano la materia. Essendo tali regolamenti recepiti di diritto dalla nostra legislazione il problema viene ad assumere altri aspetti.

Come è noto, durante la scorsa legislatura, insieme al nostro erano stati presentati anche altri progetti di legge in materia di tutela della libertà di concorrenza tra i quali uno governativo. In sede di Commissione e sulla base del progetto governativo molta strada era già stata compiuta verso l'approvazione del provvedimento con una larga intesa sulla quasi totalità del testo predisposto dalla Commissione competente. Tuttavia il provvedimento non poté giungere all'approvazione e decadde per fine di legislatura.

Nel ripresentare il nostro progetto di legge ci permettiamo di raccomandare che venga tenuto nel giusto conto il proficuo lavoro già svolto nella scorsa legislatura.

2. — Per chi, come noi liberali, sia persuaso che la concorrenza fra i vari operatori in un mercato libero costituisca anche nella società contemporanea lo strumento fondamen-

tale del progresso economico e sociale, si pone il problema di assicurarne il mantenimento contro le forze che la minacciano.

3. — Ciò richiede in primo luogo una politica liberale del commercio estero.

Per un paese, come il nostro, relativamente povero di risorse naturali e di capitali, e quindi di potenzialità produttiva sensibilmente inferiore a quella degli altri maggiori paesi occidentali, la liberalizzazione degli scambi (abolizione delle restrizioni quantitative), una protezione doganale moderata, un libero mercato europeo, costituiscono il freno più efficace contro possibili tendenze interne di carattere restrizionistico. La concorrenza internazionale, esercitata da organismi produttivi relativamente grandi nel quadro di economie nazionali assai più ricche e varie delle nostre, è uno stimolo potente alla concorrenza interna, una garanzia del suo mantenimento sul nostro mercato, oltre che uno stimolo all'irrobustimento della nostra struttura produttiva ed una spinta ad un suo sempre migliore adeguamento alla lotta competitiva su più vasti mercati.

In questo spirito i liberali hanno dato per il passato costantemente il loro appoggio ad ogni atto di politica commerciale liberalizzante seguita dai Governi democratici, tanto che si trattasse della liberalizzazione degli scambi o della tariffa doganale, quanto che fosse in gioco l'atteggiamento dell'Italia verso la CECA o verso altri strumenti d'integrazione ed unificazione europea, dalla Unione dei pagamenti all'Unione europea occidentale, alla Comunità economica europea e all'Euratom. E coloro che scrivono si permettono di ricordare a questo proposito — per una retta interpretazione del loro pensiero — la parte che essi hanno avuto, sia al Governo che in Parlamento in collaborazione con tutti i parlamentari liberali nella elaborazione ed applicazione di siffatta politica.

4. — Sono noti, per altro, gli ostacoli che si oppongono, nel mondo di oggi, alla realizzazione di una libertà integrale del commercio estero, soprattutto in un periodo di tempo relativamente breve.

E sono note le forze che in qualsivoglia mercato, anche larghissimo, possono premere, nell'economia contemporanea, in un senso restrizionistico.

Per ciò che ci concerne sono, per dirla in breve, tutte le forze che tendono ad irrigidire la nostra struttura economica e sociale,

da qualunque parte vengano; dal crescente interventzionismo statale alla politica finanziaria di eccessivo fiscalismo e di inflazione o « flatulenza » cronica che ad esso si collega; dagli imprenditori, talvolta dimentichi della loro funzione creativa ed espansiva, ai sindacati operai, talvolta dimentichi anch'essi che il benessere ed il progresso dei loro associati non sono realizzabili che nel quadro di una economia in progresso e che ciò richiede una capacità di adattamento, di invenzione, di penetrazione, di suscitamento di nuovi mercati, impossibile quando l'economia stessa sia pesantemente burocratizzata o rigidamente diretta dall'alto.

5. — Libertà del commercio estero; allargamento della nostra area economica; contenimento degli interventi dello Stato nel suo campo proprio; conseguente salvaguardia dell'equilibrio finanziario e della integrità della moneta e dei risparmi; lotta per un sistema tributario semplice ed equo e contro le evasioni; difesa della certezza del diritto, della libertà di contratto e del legittimo uso della proprietà entro i confini della legge; tutela della libertà di mercato all'interno delle nostre frontiere: tutte queste non sono che parti di una politica coordinata e coerente, che i liberali hanno più volte illustrata, affermata nei suoi diversi aspetti e concretamente proposta, tra l'altro, con la presentazione ripetuta come strumento di lotta diretta contro le forze negative del mercato più sopra ricordate, dalle « Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato » che formano l'oggetto della proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporvi.

6. — Tale politica è diretta a mantenere e sviluppare i soli strumenti che possono assicurare il progresso economico e sociale del nostro paese.

E bisogna quindi chiamare reazionario nel vero senso della parola chi si adopera, consciamente od inconsciamente, a distruggere tali strumenti, sia egli un privato imprenditore alla ricerca di restrizioni e di privilegi, o un fautore di nuovi enti parastatali destinati ad assumere non già funzioni di carattere pubblico, ma compiti imprenditoriali in un regime parimenti di privilegio, palese o coperto. L'uno e l'altro egualmente distruttivi delle condizioni necessarie per lo sviluppo naturale dell'economia attraverso l'effettiva concorrenza di iniziative private in un mercato realmente libero. L'uno e l'altro trascinati, volenti o nolenti, verso forme sempre più bu-

rocratiche e rigide di direzione economica del paese.

Ciò che conferma, a dir vero, lo scarso fondamento e valore delle richieste di misure contro le pratiche restrizionistiche e monopolistiche private, che non si inquadrano in un indirizzo generale di politica economica liberale.

II.

7. — La presente proposta di legge, che più sotto illustreremo brevemente nelle sue diverse parti, ha per fine di tutelare la libertà di concorrenza sul mercato italiano.

8. — In particolare abbiamo ritenuto necessario reprimere due fenomeni, che vengono soventi confusi tra loro.

Il primo è quello più noto delle intese, sotto qualunque forma esse avvengano, fra due o più operatori comunque operanti sul territorio italiano, dirette a limitare la reciproca concorrenza e ad aumentare così indebitamente i prezzi con conseguente danno per il consumatore.

Il secondo è costituito da quelle pratiche restrittive della libertà di mercato (cioè dell'ingresso sul mercato di nuovi concorrenti) e di libera concorrenza (cioè della possibilità di operare liberamente sul mercato secondo i principi economici che lo regolano) che possono essere adottate anche da un solo operatore in posizione da poter dominare il mercato. Così ad esempio, il fabbricante di un prodotto largamente ricercato per la sua qualità, il suo prezzo, ecc., può essere tentato di approfittarne per imporre un secondo, condizionando la fornitura del primo all'acquisto del secondo da parte dei suoi clienti, ed escludendo o limitando così le possibilità di mercato dei concorrenti nella fabbricazione del secondo. Oppure il produttore che, approfittando della sua posizione dominante, attua una propria politica di svendita avente il solo scopo di conseguire una eccessiva ed ingiustificata eliminazione di imprese concorrenti con conseguente danno immediato o mediato del consumatore. O ancora quell'operatore che per un certo complesso di circostanze è il solo produttore nazionale di un certo prodotto e approfitta di questa sua posizione per trarne utili di monopolio con la politica di prezzi da lui imposta al consumatore.

9. — Il produttore italiano, in un mercato libero e sotto la pressione della concorrenza interna ed internazionale, deve ridurre i suoi costi ed allargare il suo mercato attraverso il

miglioramento delle qualità e l'abbassamento dei prezzi dei suoi prodotti.

Tale sforzo può essere deviato od impedito da pratiche restrizionistiche interne, ad opera di coalizioni di suoi concorrenti, alle quali egli può essere infine costretto ad aderire, se non intervengono adeguate misure di tutela della libertà di mercato, ed una politica del commercio estero sufficientemente liberistica.

III.

10. — Nella nostra proposta abbiamo tenuto particolarmente conto delle esperienze americane, inglesi, tedesche, nonché delle specifiche norme contenute nel trattato istitutivo della Comunità economica europea.

11. — Il trattato istitutivo della Comunità economica europea, particolarmente negli articoli 85-94, detta solo principi generali di una completa regolamentazione per la difesa della concorrenza a cui i paesi aderenti sono tenuti ad adeguarsi in seguito alla ratifica del trattato stesso da parte dei rispettivi Parlamenti.

Il complesso delle norme dettate dal trattato negli articoli sopra citati riguarda tanto le intese ed accordi tra due o più imprese, che le pratiche abusive delle imprese dominanti il mercato.

Per quanto riguarda le intese (articolo 85) il trattato vieta tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri o abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco normale della concorrenza all'interno del mercato comune. Gli accordi e le decisioni vietate sono dichiarate nulle di pieno diritto. Nello stesso articolo sono infine previste delle esenzioni quando tali accordi contribuiscono a migliorare la produzione e la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico ed economico.

Alle imprese dominanti sul mercato (articolo 86) è fatto divieto, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento in modo abusivo della loro posizione nel mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Il regolamento per l'applicazione dei principi più sopra esposti è stato emanato il 6 febbraio 1962.

12. — Come si rileverà dall'analisi che segue e dal testo della nostra proposta, questa

si sforza di adeguarsi alla realtà della situazione sociale ed economica italiana, e di tener conto delle disposizioni del trattato sul MEC (i cui principi, come è già stato detto, sono stati recepiti nel nostro diritto attraverso la ratifica del trattato stesso), nonché delle esperienze straniere.

Analoghe all'impostazione americana sono le disposizioni della nostra proposta secondo le quali le infrazioni alla legge sono suscettibili di denuncia da parte di qualsiasi cittadino o imprenditore o camera di commercio, industria e agricoltura, che dà luogo, salvo nei casi di manifesta infondatezza, ad un procedimento di indagine approfondita, dinanzi ad una commissione di esperti. Tale indagine, entro un termine di sei mesi prolungabile al massimo ad un anno (assicurando così una certa dinamica nella efficienza della commissione stessa), si conchiude — se la denuncia risulta giustificata — con la pronuncia che il Ministro dell'industria e commercio tramuta in diffida obbligatoria di scioglimento delle intese e di rettifica dei comportamenti in contrasto con la legge. E nello stesso spirito si prevede che infrazioni a tale pronuncia ed in genere la recidiva diano luogo ad un procedimento di fronte all'autorità giudiziaria, con la imposizione di sanzioni pecuniarie fortemente progressive.

Simili alla impostazione inglese e tedesca sono invece altri tratti della nostra proposta e prima di tutto il principio di vietare gli atti, i contratti, gli accordi e tutte le altre pratiche restrittive della libertà di concorrenza e di mercato non in quanto tali, ma solo se dannose al consumatore ed all'economia del paese, anche se tale dannosità non sia stata da essi integralmente raggiunta ma sia insita nei loro scopi ed effetti. E ancora il principio di affidare l'indagine e la pronuncia di prima istanza ad una Commissione in cui si incontrano e collaborano esperienze e mentalità diverse, attente agli aspetti amministrativi, economici, tecnici, sociali e non soltanto a quelli strettamente giuridici, dei problemi da esaminare. E di qui ancora il deposito degli atti ed accordi che potrebbero determinare una limitazione della libertà di concorrenza e di mercato, e l'introduzione del concetto di un rapporto annuo del potere esecutivo al potere legislativo su questa materia, ed il compito affidato alla commissione di provocare dal potere esecutivo misure doganali d'ordine generale.

Analoghe alla legislazione tedesca sono le norme di intervento nel campo delle imprese cosiddette dominanti il mercato, mentre la le-

gislazione inglese si accontenta in questo settore di un semplice intervento a carattere esplorativo.

Identici alla legislazione prevista dal trattato della CEE sono tutti i principi fondamentali in essa incorporati e la sua articolazione in quattro gruppi di norme riguardanti: il primo, le intese e gli accordi tra due o più imprese, il secondo, le pratiche restrittive della libertà di concorrenza e di mercato attuate dalle imprese dominanti il mercato.

IV.

13. — Passiamo ora ad illustrare brevemente i punti principali della nostra proposta.

Essa si suddivide in quattro titoli: il primo (articoli 1-12) riguarda la definizione e la repressione delle pratiche restrittive della libertà di concorrenza e di mercato.

Gli articoli 1 e 2 riguardano il deposito presso la segreteria della commissione di tutti gli accordi — compresi quelli anteriori alla legge — rivolti a regolare in comune — sia o no sotto forma di consorzi — la politica di produzione o di vendita fra più operatori. Si mira in tal modo ad assicurare alla commissione una conoscenza della situazione di mercato di grande importanza per l'esercizio delle sue funzioni, dandogli in pari tempo la possibilità di discriminare tra accordi illeciti, in quanto violano i fini della legge, ed accordi leciti, in quanto abbiano per esempio scopi tecnici di egualizzazione di oscillazioni stagionali e così via, e non producano perciò aumenti ingiustificati nei prezzi, con conseguente danno per i consumatori.

Gli accordi non depositati sono inefficaci e non possono essere fatti valere dinanzi ai tribunali o ad arbitri. Il mancato deposito è punibile con una ammenda che, da un minimo di lire 100 mila, può arrivare fino a lire 1 milione, e ciò indipendentemente dalle sanzioni che, come si vedrà più avanti, verranno applicate nel caso di accordo illecito.

Gli articoli 3, 4 e 5 vietano, in quanto determinino aumenti ingiustificati di prezzi o abbiano per scopo o per effetto di impedire, restringere o falsare il normale funzionamento del mercato all'interno del paese, tutti gli atti, i contratti, gli accordi, le intese e le pratiche restrittive della libertà di mercato o limitative della concorrenza o coercitive dell'altrui condotta sia da parte di una singola impresa dominante il mercato, sia gli accordi e le intese fra due o più operatori dirette agli stessi scopi. In virtù di tale formulazione le pratiche restrittive di ogni genere (ed è

opportuno a tale scopo che nel testo della proposta si è usata una certa ampiezza di termini che da uno stretto punto di vista giuridico potrebbero sembrare inutile ripetizione) sono colpite in quanto producano gli effetti nocivi per l'economia del paese che la legge persegue, anche se non abbiano avuto l'effetto di costituire un vero e proprio monopolio ed indipendente dal fatto che di esse siano responsabili più operatori od uno solo.

Siffatta responsabilità si estende, secondo gli articoli in parola, anche agli utenti pubblici in quanto esorbitino da eventuali funzioni di monopolio attribuite ad essi per legge, e si rendano colpevoli di pratiche restrizionistiche non previste dai loro atti istitutivi o statuti.

Nel giudicare in base alle norme di questi articoli, sia « la Commissione per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato » — che vedremo più avanti — sia il giudice, dovranno tener conto di tutte le circostanze di impresa e di mercato che possano avere influenzato o determinato gli atti e le pratiche in questione in modo che inquadrare nella realtà della vita economica possano essere valutate e giudicate nella loro giusta luce.

A questo proposito merita un breve esame la politica dei prezzi regolata dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) o da altri organi pubblici. In tali casi, lo Stato interviene in base ad una legge che gli dà poteri discrezionali e praticamente illimitati di indagine e di decisione, a fissare i prezzi massimi di vendita, egualizzandoli per un dato prodotto o servizio di determinata qualità, quale ne sia il produttore od il fornitore. Lo Stato ha cioè deciso che, nell'interesse pubblico quel dato prezzo debba essere piuttosto disciplinato d'imperio, sulla base di una indagine dei costi di produzione e di distribuzione e dei margini di utile, anziché essere lasciato al libero gioco della concorrenza di mercato.

È quindi evidente che, qualora la commissione o il giudice saranno chiamati a giudicare su atti o pratiche che riguardino prodotti o servizi i cui prezzi sono fissati dal CIP, non potranno certamente dichiarare ingiustificato o dannoso il determinarsi sul mercato di un prezzo che resti nei limiti fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi. Man mano che il CIP ed altri organi similari restituiranno alla libertà i settori che oggi controllano, questi dovranno ricadere sotto la disciplina prevista dalla presente proposta. È questo il riconoscimento di uno stato di fatto

legislativo, e non un'approvazione di siffatto sistema né tanto meno un implicito incitamento alla sua estensione ed al suo prolungamento nel tempo. Al contrario, noi riteniamo che applicandosi una legislazione di tutela della libertà di concorrenza e di mercato, esso dovrebbe essere di gran lunga limitato nella sua area di competenza in quanto costituisce, insieme a tutta una serie di altre restrizioni, l'*humus* nel quale meglio prosperano gli accordi e le intese di carattere restrizionistico.

In base all'articolo 6 qualsiasi cittadino, imprenditore o Camera di commercio, industria e agricoltura, può denunciare alla commissione gli atti commessi in violazione alla presente legge. È pure prevista la procedura d'ufficio da parte della commissione stessa. È ovvio inoltre che i Ministeri rappresentati nella commissione possano, se necessario, dare disposizioni ai loro rappresentanti al fine di far promuovere una indagine da parte del comitato stesso.

L'articolo 7 determina la procedura da seguire nella istruzione e definizione delle pratiche da parte della commissione. Si prevede a tale riguardo che non diano luogo a procedura le denunce di manifesta infondatezza di cui però, come si vedrà più avanti, si dovrà fare menzione particolareggiata nel rapporto da farsi al Parlamento.

Nel medesimo articolo 7 si prevede infine che la commissione giunga a maggioranza semplice, ad una decisione che, trasmessa al Ministero dell'industria e del commercio, dà luogo (se positiva) (articolo 8) alla notifica di una diffida agli operatori denunciati perché annullino o rettifichino gli accordi o i comportamenti contrari alla legge.

La diffida dovrà essere pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui quotidiani economici e determinerà la convocazione dell'assemblea dei soci qualora la ditta diffidata avrà forma societaria.

Inoltre, se la parte diffidata non si uniforma entro due mesi alle disposizioni del Ministro o se da una successiva denuncia risulta la fondata presunzione di una recidiva, il caso viene demandato alla autorità giudiziaria.

Questa (articolo 9) se ritiene a sua volta fondata la denuncia, pronunzia una sentenza con la quale, oltre a disporre l'annullamento degli atti illeciti e la cessazione delle pratiche restrittive, condanna il soccombente ad una sanzione pecuniaria che in relazione alla gravità del caso, può variare da un mi-

nimo di un milione di lire ad un massimo pari al 5 per cento (e nei casi particolarmente gravi fino al 10 per cento) dell'ammontare delle vendite del prodotto denunziato nel periodo successivo alla diffida non osservata o nel periodo successivo alla stipulazione degli atti nel caso che questi fossero stati depositati, segno questo di manifesta malafede. In caso di recidiva la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino al doppio dei massimi sopra detti. Il mancato deposito di un atto, risultato in violazione alla legge, costituisce quindi una aggravante nella determinazione della sanzione pecuniaria.

L'articolo 10 ha una portata di carattere generale, in quanto prevede che se in un determinato settore risulti una particolare frequenza o rilevanza delle pratiche vietate, il Consiglio dei ministri, o quando necessario il Parlamento, su proposta della commissione, può deliberare la riduzione o la soppressione dei dazi doganali sulle merci interessate (gli eventuali contingenti possono essere variati per decisione amministrativa). Tale disposizione permette di far giocare maggiormente, come freno generale delle tendenze restrittive, la concorrenza internazionale, oltre alle sanzioni particolari previste dalla nostra proposta. Tale provvedimento potrà essere adottato anche nel caso che un dato prodotto o servizio sia prodotto sul mercato nazionale da una sola ditta o da una ditta dominante il mercato, permettendo così il ricorso all'unico strumento di lotta veramente efficace per far desistere l'impresa tipicamente monopolista dall'espandere la sua produzione solo fino al punto che le permetta di fissare il prezzo del prodotto al livello corrispondente al suo massimo profitto individuale ed a scapito dell'intera economia del paese.

Per ciò che riguarda il trattato della CEE quanto disposto dall'articolo 10 deve necessariamente essere attuato nell'ambito delle disposizioni del trattato.

L'articolo 11 stabilisce che ai divieti di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 per la tutela della libertà di concorrenza non possa derogarsi che sulla base di apposita norma di legge.

L'articolo 12 comporta norme relative alle necessarie esenzioni per alcuni atti ed accordi di utilità indiscutibile e non aventi scopo discriminatorio.

14. — Nel titolo II (articoli 13 e 14) si prevedono le norme sulla istituzione, sulla competizione e sulla nomina dei membri della « Commissione per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato » e della sua segreteria. La qualità dei suoi membri (alti funzionari, esperti e rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori) e del suo presidente (un alto magistrato di cassazione in attività di servizio) e le modalità della loro nomina (rimessa al Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio), assicurano a questo organismo un prestigio ed un'efficienza adeguati ai suoi delicati compiti semi-giudiziari di indagine e di decisione.

15. — Nel titolo III (articoli 15 e 16) si prevede (articolo 15) l'obbligo per il Ministro dell'industria, commercio e dell'artigianato di presentare ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività della commissione per ciò che concerne la repressione delle pratiche restrizionistiche, sui procedimenti giudiziari e le misure doganali che ne siano eventualmente derivate e sulle denunce archiviate per manifesta infondatezza.

Si vuol rendere così possibile per il Parlamento di seguire in modo organico l'applicazione della presente legge, qualora essa fosse approvata.

16. — Nel titolo IV (articoli 17, 18, 19) oltre a disporre quanto necessario per provvedere alle spese della commissione e della sua segreteria, si prevede, data l'importanza della legge e la complessa preparazione necessaria, che la presente legge entri in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e che entro tale termine debba essere pure emanato il regolamento di applicazione.

Abbiamo già accennato alla delicatezza della materia, che è veramente « terra incognita » dal punto di vista giuridico, così come da quello amministrativo e giudiziario. Nonostante tutte le cure poste e da porre nell'opera legislativa al riguardo non vi è dubbio che si possano commettere eccessi od omissioni, che si dovranno poi correggere alla luce dell'esperienza.

E con questa conclusione raccomandiamo, agli onorevoli colleghi, la nostra proposta per un benevolo ed attento esame.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

REPRESSIONE DELLE PRATICHE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ DI CONCORRENZA E DI MERCATO

ART. 1.

Tutti gli atti, contratti o accordi tra due o più imprenditori, ditte od enti pubblici o privati comunque operanti in territorio nazionale, rivolti a regolare in comune la politica di produzione o di vendita, la ripartizione di zone e di clientele o la concessione di condizioni e prezzi particolari, tutti gli atti costitutivi e quelli che regolano il funzionamento dei consorzi per la disciplina della politica di produzione o di vendita, quale che ne sia il nome o la forma, devono essere depositati in copia autentica presso la segreteria della commissione di cui all'articolo 13, entro 30 giorni dalla data di stipulazione.

Alla segreteria della commissione dovranno essere depositate in copia autentica anche le eventuali modificazioni che le parti, spontaneamente, o su richiesta del Ministero dell'industria, commercio e dell'artigianato o in base a sentenze dell'autorità giudiziaria, come disposto dagli articoli 8 e 9 della presente legge, apporteranno agli atti, contratti o accordi di cui al precedente comma.

ART. 2.

Gli atti, i contratti e gli accordi indicati all'articolo precedente sono inefficaci fino al momento del deposito.

L'efficacia giuridica degli atti, contratti ed accordi stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia seguito il deposito entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, è sospesa dalla scadenza di tale termine fino al giorno del deposito.

Il mancato deposito è punito con l'ammenda da lire centomila a lire un milione, salve le sanzioni previste all'articolo 9 per gli atti, i contratti e gli accordi fatti in violazione della presente legge.

L'ammenda prevista dal comma precedente è irrogata mediante decreto penale emesso dal pretore. È ammessa opposizione secondo le norme stabilite dal codice di procedura penale.

ART. 3.

Sono vietati gli atti, i contratti, gli accordi, le intese e le pratiche restrittive della libertà di mercato o limitative della libera concorrenza, operanti sul territorio italiano, da parte di due o più imprenditori, ditte od enti pubblici o privati, che determinino aumenti ingiustificati dei prezzi o abbiano per scopo o per effetto di impedire, restringere o falsare il normale funzionamento del mercato all'interno del paese.

Sono vietati altresì gli atti, i contratti, gli accordi, le intese e le pratiche restrittive della libertà di mercato o limitative della libera concorrenza che impongono ingiustificati oneri al consumatore.

ART. 4.

Alle imprese dominanti sul mercato è vietato stipulare contratti od accordi che:

o impongono direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita od altre condizioni non eque;

o limitano la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori;

o applicano nei rapporti con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti;

o subordinano la conclusione di contratti o accordi relativi a dette merci e servizi all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari o di altre merci o servizi non pertinenti in modo obiettivo o secondo le consuetudini commerciali all'oggetto principale dei contratti stessi;

o attuano ogni altra pratica restrittiva della libertà di concorrenza e di mercato che determini aumenti ingiustificati nei prezzi o abbia per scopo o per effetto di impedire, restringere o falsare il normale funzionamento del mercato all'interno del paese o impongono ingiustificati oneri al consumatore.

Ai sensi della presente legge è da considerarsi impresa dominante sul mercato quella impresa, ditta o ente pubblico o privato operante in territorio italiano che non abbia concorrenti per un determinato tipo di merci o di servizi, oppure non sia esposta a concorrenza sensibile.

Nel giudicare se la posizione sul mercato è dominante e se viene sfruttata in maniera contraria alla presente legge, la commissione di cui all'articolo 13 dovrà tener conto di tutte le circostanze di impresa e di mercato.

ART. 5.

Ad ogni imprenditore, ditta od ente pubblico o privato, operante in territorio italiano sono vietati gli atti, i contratti, gli accordi e le politiche di mercato dirette al fine di provocare l'eliminazione o l'assorbimento, anche di fatto, di imprese o di produzioni concorrenti in modo o da non aver più concorrenti per un determinato tipo di merci o di servizi, oppure da non essere più esposti a concorrenza sensibile.

Ad ogni imprenditore, ditta od ente pubblico o privato, operante in territorio italiano è altresì vietato di adottare una politica di mercato atta ad indurre altre imprese ad un comportamento contrario alla libertà di concorrenza o di mercato.

ART. 6.

Qualsiasi cittadino italiano o imprenditore operante in territorio italiano o camera di commercio, industria e agricoltura, può inviare denuncia di violazioni delle norme della presente legge alla commissione di cui all'articolo 13.

L'apertura dell'istruttoria di cui all'articolo 7 può essere promossa anche su iniziativa della stessa commissione di cui all'articolo 13.

I procedimenti iniziati dalla commissione, come previsto nel comma precedente, devono essere immediatamente comunicati alla parte interessata.

L'avvenuto deposito di un atto, contratto od accordo presso la segreteria della commissione, come previsto dall'articolo 1 della presente legge, non impedisce la possibilità di successiva denuncia o di apertura del procedimento d'ufficio di cui al presente articolo.

ART. 7.

La commissione di cui all'articolo 13 riceve le denunce nel termine di tre mesi, dopo una sommaria relazione di uno dei suoi componenti o decide, a maggioranza, di archiviare la denuncia in caso di manifesta infondatezza, o ne dispone una istruttoria tecnica.

In questo ultimo caso la commissione notifica alle parti denunciate l'apertura dell'istruttoria, fissando un termine per presentare giustificazioni e per l'audizione delle parti dinanzi alla commissione stessa. Queste possono essere assistite da avvocati o consulenti tecnici.

La commissione, ai fini dell'istruzione delle denunce, può disporre l'esibizione di documenti, l'audizione di testi, l'espletamento di verifiche e perizie.

La commissione giudica infine sul merito delle denunce e assume, a maggioranza, entro sei mesi dall'apertura dell'istruttoria di cui al primo comma, una decisione motivata e contenente anche le prescrizioni alle quali la parte interessata dovrà adeguarsi. Nei casi di particolare complessità il suddetto termine di sei mesi può essere prolungato fino ad un anno. La decisione viene comunicata al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i provvedimenti del caso.

ART. 8.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in base alla pronuncia della commissione, notifica alle parti interessate una diffida perché annullino o modifichino gli atti o le pratiche contrarie alle disposizioni della presente legge.

Tale diffida dovrà essere pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e per tre giorni consecutivi sui quotidiani economici italiani.

Qualora la parte diffidata abbia forma di società entro il termine di due mesi dalla notifica della diffida gli amministratori di detta società devono convocare l'assemblea secondo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni.

Qualora entro due mesi le parti diffidate non abbiano ottemperato alle prescrizioni della diffida, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le conviene innanzi al tribunale civile secondo le norme contenute nel codice di procedura civile.

Qualora da una nuova denuncia di cui all'articolo 6, successiva all'ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al primo comma del presente articolo, risulti la fondata presunzione di una recidiva, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme pronuncia della commissione di cui all'articolo 13, trasmette immediatamente la propria istanza al tribunale civile competente per territorio dandone notifica alla parte interessata.

ART. 9.

Il pubblico ministero interviene in causa a norma degli articoli 71 e seguenti del codice di procedura civile a pena di nullità rilevabile d'ufficio.

Il tribunale, nel caso che il convenuto in giudizio sia riconosciuto soccombente, con la sua sentenza dichiara privi di efficacia dal giorno della notifica della diffida di cui all'articolo 8 o dalla loro stipulazione in caso di mancato deposito di cui all'articolo 1, i negozi giuridici ritenuti illeciti, ordina la cessazione delle pratiche restrittive e dei comportamenti ritenuti in violazione della presente legge ed applica una sanzione pecuniaria che, in relazione alla gravità del caso, può variare da un minimo di lire un milione ad un massimo pari al 5 per cento dell'ammontare delle vendite nel periodo successivo alla notifica della diffida di cui all'articolo 8. Nei casi particolarmente gravi la sanzione pecuniaria può essere elevata fino ad un ammontare pari al 10 per cento.

In caso di mancato deposito degli atti, contratti od accordi di cui all'articolo 1 che, in seguito al procedimento giudiziario, risultano in violazione alla presente legge, la sanzione pecuniaria può variare da un minimo di lire due milioni ad un massimo pari al 5 per cento, e nei casi particolarmente gravi pari al 10 per cento dell'ammontare delle vendite nel periodo successivo alla stipulazione degli atti stessi.

In caso di recidiva le sanzioni pecuniarie di cui ai commi precedenti possono essere aumentate fino al doppio.

ART. 10.

Qualora dalle decisioni della commissione di cui all'articolo 13 della presente legge e dalle sentenze dell'autorità giudiziaria risulti per un determinato settore una particolare frequenza o rilevanza di atti e di pratiche vietati dalla presente legge, il Ministro competente, su proposta della commissione di cui all'articolo 13, può trasmettere proposta al Presidente del Consiglio dei ministri per la riduzione o l'abolizione dei dazi doganali nei confronti delle merci interessate.

Simile provvedimento potrà essere adottato, su richiesta o previo parere della commissione di cui all'articolo 13, anche nel caso che per un dato prodotto o servizio sul mercato nazionale esista una sola ditta produttrice, oppure una impresa dominante sul mercato come definita all'articolo 4 della presente legge.

Nell'applicazione delle norme del presente articolo si deve tenere presente quanto disposto dal trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957. n. 1203.

ART. 11.

Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 non si applicano alle intese poste in essere in conformità a leggi speciali o in esecuzione di provvedimenti della pubblica autorità emanati in virtù di disposizioni di legge, né, qualora trattisi di imprese sottoposte a vigilanza governativa, a quelle intese che possono essere poste in essere sulla base di specifiche disposizioni legislative mediante approvazione dell'autorità di vigilanza.

Per le imprese sottoposte a vigilanza governativa o esercenti servizi pubblici in regime di concessione e per quelle che forniscono mezzi e servizi soggetti a disciplina autoritativa dei prezzi, non costituisce abuso, agli effetti dell'articolo 2, la sola applicazione di prezzi e condizioni determinati o controllati dalla pubblica autorità a norma delle relative leggi.

Le autorità competenti, nell'adempimento delle funzioni ad esse spettanti riguardo alle imprese indicate dai precedenti commi, devono uniformarsi alle disposizioni degli articoli 1 e 2 nei limiti in cui non ostino al conseguimento delle finalità di pubblico interesse specificamente comprese nelle proprie funzioni istituzionali.

ART. 12.

Le norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge non si applicano:

ad atti, contratti ed accordi fra una impresa produttrice ed una o più imprese distributrici aventi per oggetto l'applicazione uniforme, senza scopi discriminatori, di ripartizione di zone di vendita, di condizioni di affari, di consegna e di pagamento, di sconti e — solo nel caso di prodotti di marca — dei prezzi;

ad atti, contratti ed accordi che abbiano semplicemente lo scopo della determinazione e dell'applicazione uniforme di norme o tipi senza alcun fine discriminatorio;

ad atti, contratti ed accordi che abbiano lo scopo di facilitare e promuovere l'esportazione di prodotti o servizi, regolando la concorrenza su mercati situati al di fuori del territorio nazionale o comunque non sottoposti alla giurisdizione della presente legge. L'eccezione contemplata nel presente paragrafo non è valida nel caso sia contraria a preesistenti o successivi accordi internazionali o al trattato che istituisce la Comunità economica europea;

ad alti, contratti ed accordi fra aziende od associazioni di aziende agricole che riguardino l'utilizzazione di impianti in comune per il magazzinaggio, la lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli.

TITOLO II

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLA LIBERTÀ DI CONCORRENZA E DI MERCATO

ART. 13.

Ai fini della presente legge è istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una Commissione per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato, composta di:

a) un magistrato dell'Ordine giudiziario o amministrativo, con la qualifica non inferiore a quella di presidente di sezione di corte di cassazione, che funge da presidente;

b) il direttore generale della produzione industriale (Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato);

c) il direttore generale del commercio interno (Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato);

d) il direttore generale degli affari economici (Ministero degli affari esteri);

e) il direttore generale per i piani degli scambi con l'estero (Ministero del commercio con l'estero);

f) un funzionario di qualifica non inferiore a quella di ispettore generale per ognuno dei seguenti Ministeri:

bilancio e programmazione economica;

finanze;

tesoro;

agricoltura e foreste;

lavoro e previdenza sociale;

partecipazioni statali;

g) un rappresentante per i datori di lavoro ed uno per i lavoratori dei seguenti settori:

agricoltura;

commercio;

credito e assicurazioni;

industria;

h) un rappresentante dell'artigianato;

i) sei esperti estranei alla pubblica amministrazione, scelti fra docenti di materie economiche, finanziarie e giuridiche nelle università e fra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti.

Il presidente può disporre la costituzione di sottocommissioni, permanenti o tempora-

nee, formale di non più di nove membri della commissione ed incaricati della istruzione e della formulazione delle condizioni di cui agli articoli 7, 10 e 16. Le decisioni finali sono riservate alla commissione plenaria.

La commissione può sottoporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato proposte di provvedimenti idonei alla difesa della libertà di concorrenza e di mercato.

La commissione è assistita da una segreteria tecnica, formata a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le direttive del presidente della commissione stessa.

La commissione si può valere della consulenza di periti o di persone particolarmente versate in specifiche materie, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione, in rapporto ai singoli casi sottoposti al suo esame.

ART. 14.

La nomina dei componenti della commissione è fatta dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la nomina dei membri di cui alle lettere *g)* ed *h)* dell'articolo precedente, è richiesta, per ciascuno dei settori ivi indicati, una rosa di tre nomi alle esistenti organizzazioni sindacali.

La nomina dei componenti è valida per cinque anni. Al termine di tale periodo può essere rinnovata per un ulteriore periodo di cinque anni con la medesima procedura.

TITOLO III

RELAZIONE AL PARLAMENTO E SUCCESSIVO INQUADRAMENTO DELLA PRESENTE LEGGE NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI PREVISTI DAL TRATTATO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

ART. 15.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto a presentare al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla attività della commissione di cui all'articolo 13 nel corso dell'anno solare precedente, sulle denunce archiviate, sui procedimenti giudiziari e le misure doganali che ne siano eventualmente derivati nel medesimo periodo di tempo e sull'andamento del deposito degli atti, contratti ed accordi presso la segreteria della commissione stessa.

ART. 16.

Le norme della presente legge fanno salva l'applicazione delle disposizioni contenute nei trattati istitutivi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità economica europea.

TITOLO IV

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLA
LIBERTA DI CONCORRENZA E DI MER-
CATO E DELLA SUA SEGRETERIA E
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17.

Le spese per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 13 e della sua segreteria sono iscritte in apposita rubrica del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti della commissione, al personale della segreteria e agli esperti.

Gli impegni e gli ordini di spesa nei limiti dei fondi stanziati in detta rubrica, sono emessi e firmati dal presidente della commissione stessa.

ART. 18.

Alle spese occorrenti per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 13 e della sua segreteria, si provvede, per l'esercizio finanziario in corso, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro del 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 19.

La presente legge entrerà in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro la stessa data sarà emanato il regolamento per la sua esecuzione.